



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



ORDINANZA N. 36 DEL 7 marzo 2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Visto:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», (G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 1);
- l'ordinanza del Ministro della salute, del 5 marzo 2021 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (G.U. Serie Generale, n. 56 del 06 marzo 2021);

richiamate, integralmente, le disposizioni normative riportate nei provvedimenti succitati;

Considerato che allo stato è perdurante l'emergenza sanitaria ed è ancora alto il rischio di contagio derivante da Covid-19, per cui è necessario prevedere ulteriori misure di intervento;

Dato atto in particolare che, con la richiamata ordinanza del Ministero della salute del 5.3. u.s., all'art. 1 si dispone che, fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Visto l'art. 47 del D.P.C.M. 2.3.2021, che dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione, tra le altre (all. 24) dei «Servizi di pompe funebri e attività connesse»;

Ravvisata la necessità di adottare, pertanto, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

Richiamato il mantenimento di tutte le misure governative, regionali e sindacali già ordinate, disposte e vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus;

Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Ritenuto:

- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
- pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
- necessario adottare misure a scopo precauzionale, atte a ridurre i rischi per la salute pubblica e, fra queste, consentire ai visitatori un accesso più regolamentato al cimitero comunale, al fine di evitare il rischio di assembramenti di persone;

Visto l'art. 50, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”*;

Rilevato che le misure specifiche adottate sono attuative e non in contrasto con le misure statali e regionali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Visti

- la legge 7.08.1990 n. 241;
- l'articolo 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- lo Statuto Comunale.

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,

ORDINA

A parziale modifica delle precedenti ordinanze, con decorrenza da lunedì 8 marzo 2021 a tutto il 21 marzo 2021, la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali, eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:

1. Cimitero Comunale, esclusivamente per le attività di tumulazione/inumazione;
2. Ufficio di stato civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte;
3. Ufficio anagrafe/carte d'identità, esclusivamente per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite;
4. Ufficio Protocollo, esclusivamente per gli atti in scadenza (con utilizzo della pec: protocollo@pec.comune.pompei.na.it);
5. Comando Polizia Locale, per comprovati motivi di necessità e urgenza e previo appuntamento ai seguenti recapiti:

- pec: segreteriacomando@pec.comune.pompei.na.it
- email: segreteriacomando@comune.pompei.na.it

Tutti gli altri Uffici Comunali potranno essere contattati unicamente tramite appuntamento telefonico o a mezzo mail/pec: protocollo@pec.comune.pompei.na.it (riceve anche da mail ordinaria).

Per tutti i recapiti telefonici ed indirizzi e-mail consultare il sito istituzionale del Comune di Pompei: www.comune.pompei.na.it

La trasmissione via pec della presente Ordinanza alla Prefettura – U.T.G. di Napoli, per quanto previsto dalle normative vigenti.

La notifica della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica della presente ordinanza, alla cittadinanza e a tutti i destinatari, avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge.

Per garantire la massima diffusione, inoltre, se ne dispone la trasmissione anche agli organi di stampa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Napoli, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Pompei, 7.3.2021

IL SINDACO

Carmine LO SAPIO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa